



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GAUDIANO, DI NICOLA, L’ABBATE, RICCIARDI,
AIROLA, MANTOVANI e PARAGONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2019

Delega al Governo per la revisione della disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il canone di abbonamento ai servizi radiotelevisivi sia stato istituito nel nostro ordinamento giuridico con il regio decreto-legge n. 246 del 21 febbraio 1938, in un periodo nel quale ancora i segnali televisivi erano assenti e le comunicazioni radio via etere circoscritte a un novero sensibilmente limitato di utenti. Si tratta di una fra le leggi istitutive di imposta più longeve all'interno del nostro ordinamento, che incide sul maggior numero di consociati e che ha subito minori modifiche nel passaggio dei decenni e nell'evoluzione dell'utilizzo delle tecnologie.

Il canone di abbonamento alla televisione è considerato un tributo dovuto allo Stato a seguito della semplice detenzione di uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni. La natura giuridica di tributo muove dalla considerazione per cui la prestazione del servizio radiotelevisivo avviene per soddisfare prevalenti interessi della collettività e non già quello specifico dell'utente, che è obbligato al pagamento del canone non in virtù di una sua manifestazione negoziale specificamente diretta ad ottenere la prestazione fornita dalla RAI-TV, ma per la semplice detenzione di un apparecchio di ricezione. Ne consegue che la disponibilità di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei programmi radiotelevisivi, in quanto determina la possibilità, per il detentore di esso, di usufruire del servizio pubblico di radioaudizione e televisione circolari, ed indipendentemente dell'effettivo godimento dello stesso, è sufficiente a costituire il presupposto del pagamento del canone.

La tesi della giurisprudenza ordinaria, interessata da tempo dalla questione della na-

tura giuridica del canone di abbonamento, ha trovato l'autorevole avallo della Corte costituzionale, che in successive occasioni ha ribadito il principio secondo cui il canone è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi televisivi, indipendentemente non solo dal loro effettivo utilizzo ma addirittura dalla stessa possibilità di utilizzazione.

Dal 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015, è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica ed è stato previsto che i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica.

L'effettiva fruibilità del segnale radiotelevisivo è dunque del tutto irrilevante ai fini del pagamento del canone. Su questo assunto intende intervenire il disegno di legge in esame, al fine di superare il paradosso evidente insito nella richiesta di pagamento di un servizio di cui non si può usufruire. Si dovrebbe insomma pagare la possibilità di ricevere, non la ricezione stessa. A tale ultimo riguardo, occorre considerare che è da tempo immemore che in alcune zone d'Italia viene rappresentata e segnalata l'assenza totale del segnale RAI. Nonostante le sollecitazioni e le richieste dei cittadini non sono stati fatti decisivi passi avanti. Gli utenti delle aree interessate dal disservizio, pur essendo dotati di appositi *decoder*, non possono usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo in ragione della mancata copertura del segnale.

L'articolo 1 conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del sistema di finanziamento pubblico della RAI Spa. A tal fine, occorrerà effettuare innanzitutto una ricognizione delle aree non coperte dal segnale televisivo digitale terrestre. Alla luce degli esiti, prevedere una specifica esenzione dal pagamento del canone in ragione della mancata ricezione e fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il comma 3 dell'articolo 1 individua il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1: su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei predetti pareri.

Il comma 4 dispone che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) realizzare una ricognizione puntuale su tutto il territorio nazionale delle aree non raggiunte dal segnale televisivo digitale terrestre;

b) rivedere la normativa vigente in materia di canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, ai fini di prevedere, tenuto conto degli esiti della ricognizione di cui alla lettera *a)*, la sussistenza dell'obbligo di pagamento nei soli casi di effettiva possibilità di ricezione e fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e di individuare una specifica tipologia di esenzione dal pagamento del canone in favore dei soggetti residenti nelle aree di cui alla lettera *a)*.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adotta le opportune disposizioni transitorie.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 1,00